

COMUNE DI ESANATOGLIA

Provincia di Macerata

Prot. n. 2019

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE

N. 22

IL SINDACO UFFICIALE DI GOVERNO AUTORITA' LOCALE DI PROTEZIONE CIVILE

Visto l'articolo 54 Testo unico degli enti locali (TUEL - D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267);

VISTA L'ORDINANZA 21 febbraio 2020 "Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19, pubblicata sulla G.U. Serie Generale , n. 44 del 22 febbraio 2020;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 febbraio 2020, e ai sensi dell'articolo 32 Legge 833/78, articolo 117 D.L. 112/98 e articolo 50 D.L. 267/2000;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020 "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella G.U. Serie Generale , n. 45 del 23 febbraio 2020:

VISTO il Decreto-legge 23 febbraio 2020 , n. 6 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" , pubblicato nella G.U. Serie Generale , n. 45 del 23 febbraio 2020;

Vista la Circolare del Ministero della salute n. 5443 del 22.02.2020 avente ad oggetto "COVID-2019. Nuove indicazioni e chiarimenti";

Visto il decreto legge n. 6 del 23.02.2020 recante "misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTA L'Ordinanza Contingibile ed Urgente n. 1 del 23/02/2020 del Ministero della Salute "Misure Urgenti in materia di contenimento e gestione dell'Emergenza epidemiologica da COVID-2019" ;

Visto il decreto del Presidente del consiglio dei Ministri del 1.3.2020 recante "ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23.02.2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica COVID-19";

Vista l'ordinanza n. 3 del 03.03.2020 emessa dal Presidente della Regione Marche ad oggetto: "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Vista la Direttiva del Ministro della pubblica Amministrazione n. 1 del 25.02.2020 ad oggetto “prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto del Presidente del consiglio dei Ministri del 04.3.2020 recante “ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23.02.2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

Visto il decreto del Presidente del consiglio dei Ministri del 08.3.2020;

ATTESO che, vista l'emergenza, è stato attivato il Centro Operativo Comunale con Decreto Sindacale n. 1 del 04/01/2020;

ATTESO che il Centro Operativo Comunale è presieduto dal Sindaco o suo delegato in funzione di responsabile del Servizio di Protezione Civile e di coordinatore ed è composto dai responsabili delle funzioni di supporto e dal responsabile di sala operativa; - che il Centro Operativo Comunale è convocato dal Sindaco o da un suo Delegato in situazione di emergenza e si configura secondo Funzioni di Supporto;

ATTESO che come da linee guida emanate con la Direttiva 1 1.05.1997 (Metodo Augustus) dal Dipartimento della Protezione Civile — Presidenza del Consiglio dei Ministri, si devono costituire le seguenti n09 (nove) Funzioni di Supporto Tecnico-Amministrativo, necessarie a coadiuvare il Sindaco nella sua qualità di Ufficiale di Governo, ed autorità locale di Protezione Civile:

1. Funzione no 1) Tecnico di Valutazione — Pianificazione

2.Funzione no 2) Sanità Assistenza Sociale

3.Funzione no 3) Volontariato

4.Funzione no 4) Materiali e mezzi

5 Funzione no 5) Servizi assistenziali e attività scolastiche

6.Funzione no 6) Censimento danni a persone e cose

7.Funzione no 7) Strutture operative locali, viabilità

8.Funzione no 8) Telecomunicazioni

9.Funzione n0 9) Assistenza alla popolazione

VISTE le precedenti ordinanza sindacali del nn. 18 e 19 con la quale si ordinano ai cittadini di Esanatoglia misure di prevenzione al contagio;

VISTO il DPCM del 08/03/2020;

VISTA l'Ordinanza n. 4 del 10 marzo 2020 ad oggetto “misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID -19” con la quale all'art. 2 è stata statuita la sospensione a far data 11 marzo 2020 e fino al 3 aprile 2020 l'attività dei centri semiresidenziali per anziani, disabili e persone con problemi di salute mentale (centri diurni) di cui al Regolamento Regionale n. 1/2018 su tutto il territorio regionale incentivando, dove possibile, percorsi di domiciliarità e/o servizi di prossimità;

RITENUTO, al fine di prevenire la diffusione del virus, dover adottare delle misure precauzionali per garantire sia la salute del personale impiegato sia la salute degli ospiti della Casa di Riposo e dell'intera cittadinanza;

CONSIDERATO che la struttura CASA DI RIPOSO – RESIDENZA PROTETTA “S.M. MADDALENA” deve garantire il valore dell'umanizzazione delle cure ma deve anche garantire la massima sicurezza per gli ospiti, salvaguardandoli dall'esposizione a patologie infettive;

ORDINA

Per le motivazioni indicate nelle premesse che formano parte integrante del presente dispositivo:

La sospensione a far data 12 marzo 2020 e fino al 3 aprile 2020 l'attività del CENTRO DIURNO presso la Casa di Riposo Santa Maria Maddalena, sito a Esanatoglia, Via Brasca Bartocci n. 35.

Richiama e conferma la precedente ordinanza n. 19 per tutte le misure igienico-sanitarie da seguire presso la Casa di Riposo – Residenza Protetta – R.P.D. Santa Maria Maddalena.

Dispone che al presente provvedimento venga data ampia diffusione tramite la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Esanatoglia

Dispone che ai trasgressori saranno comminate le sanzioni di cui all'art. 650 c.p.

Esanatoglia, 12.03.2020

IL SINDACO

LUIGI NAZZARENO BARTOCCI

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)